

Firenze, 17 febbraio 2026

- Al Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.it
gab@postacert.sanita.it
segrtecministro@sanita.it
- Al Ministro dell'Università e della Ricerca
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it
gabinetto@pec.mur.gov.it
legislativo@pec.mur.gov.it
- Al Presidente dell'8a Commissione Permanente
Senato della Repubblica
claudio.fazzone@senato.it
commissione8@senato.it
- Al Presidente della 10a Commissione Permanente
Senato della Repubblica
francescp.zaffini@senato.it
commissione10@senato.it
- Al Presidente della 1a Commissione Permanente
Senato della Repubblica
alberto.balboni@senato.it
commissione1@senato.it
- Al Presidente della 4a Commissione Permanente
Senato della Repubblica
giulio.terzi@senato.it
commissione4@senato.it
- Al Presidente della 5a Commissione Permanente
Senato della Repubblica
nicola.calandrini@senato.it
commissione5@senato.it

Oggetto: Disegno di legge S.1043 “Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”.

Illustri Ministri, Egregi Senatori,

La Consulta delle professioni sociosanitarie della città metropolitana di Firenze – organismo di confronto e dialogo tra tutti gli Ordini professionali del settore, le istituzioni, le associazioni dei pazienti e dei cittadini, impegnato nell’analisi multidisciplinare delle problematiche legate alla sanità e alla salute pubblica – ha seguito con particolare attenzione lo sviluppo del disegno di legge S.1043 (“Norme

Palazzo Medici Riccardi
via Cavour, 1 – 50129 Firenze
consulta.prof.sanitarie@cittametropolitana.fi.it
tel. 055 2760336 / 026
cell. 333 331 04 32



fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti") per la revisione del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.

Infatti, una parte di tale disegno di legge prevede una sostanziale modifica del titolo XIII "Esposizioni mediche" del D.lgs. 101/2020, in cui vengono definiti tutti gli aspetti inerenti all'effettuazione in sicurezza e all'ottimizzazione delle procedure che comportano l'esposizione di pazienti a radiazioni ionizzanti per diagnosi e cura. **A tale riguardo, si evidenzia che, trattandosi di "esposizioni mediche", l'attuale struttura del titolo XIII del D.lgs. 101/2020 – recepimento della Direttiva Europea 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti – prevede di fatto che tutte le figure professionali coinvolte nell'effettuazione delle stesse siano funzionalmente professionisti degli Ordini delle professioni sanitarie.**

In tale inquadramento, ai sensi dell'articolo 159 comma 11 del D.lgs. 101/2020, l'esercizio professionale specialistico della Fisica Medica è consentito ai soli laureati in Fisica, in possesso del diploma di specializzazione in Fisica Medica, o a esso equipollente ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998, iscritti all'albo istituito presso il pertinente Ordine dei Chimici e dei Fisici, con annotazione della specializzazione posseduta. Ciò esprime ed evidenzia l'importanza che le attività proprie dello Specialista in Fisica Medica, definite dall'articolo 160 del D.lgs. 101/2020, avendo un effetto diretto o comunque rilevante sulla salute e gestione del paziente, siano svolte necessariamente da un professionista degli Ordini delle professioni sanitarie.

La Consulta delle professioni sociosanitarie della città metropolitana di Firenze valuta con forte preoccupazione la parte del disegno di legge S.1043 che contempla, per gli Ingegneri Biomedici e Clinici, la possibilità di accesso alle Scuole di Specializzazione in Fisica Medica e di svolgere le attività proprie dello Specialista in Fisica Medica. Infatti, il disegno di legge S.1043 prevede l'inserimento del seguente comma 11-bis all'articolo 159 del D.lgs. 101/2020:

Articolo 159, comma 11-bis: L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento del Ministro della Giustizia emanato di concerto con il Ministro della Salute, del 27 febbraio 2020 n. 60.

Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente capoverso, che:

- 1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica;*
- 2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160 comma 2 lettera e). Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione.*

Il disegno di legge S.1043 prevede conseguentemente anche la modifica dell'attuale articolo 159 comma 11 del D.lgs. 101/2020, come riportato di seguito:

Art. 159, comma 11: L'esercizio professionale specialistico della fisica medica è consentito ai laureati ~~in fisica~~, in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica, o a esso equipollente ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 30



gennaio 1998, iscritti all'albo istituito presso il pertinente Ordine ~~dei chimici e dei fisici~~, con annotazione della specializzazione posseduta.

La Consulta delle professioni sociosanitarie della città metropolitana di Firenze ritiene insostenibili e inammissibili le suddette proposte di revisione del D.lgs. 101/2020 per le seguenti principali ragioni:

1) Le attività dello Specialista in Fisica Medica hanno un impatto diretto o comunque rilevante sulla salute dei pazienti, come dimostrato – a titolo di esempio e in maniera non esaustiva – dalle attività inerenti alla pianificazione personalizzata dei trattamenti di cura in radioterapia a fasci esterni e in radioterapia metabolica, alla dosimetria dei fasci di radiazione, alla dosimetria *in vivo* nei trattamenti di *total body irradiation*, alla verifica e assicurazione dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) nelle indagini di radiologia e di diagnostica medico-nucleare, nonché alle valutazioni dosimetriche per pazienti in stato di gravidanza sottoposte a esposizioni mediche con radiazioni ionizzanti. **Pertanto, si ritiene che l'espletamento dell'attività di Specialista in Fisica Medica da parte di un professionista non sanitario, come gli Ingegneri Biomedici e Clinici, non sia giustificato e possa compromettere la salute dei pazienti sottoposti a esposizioni mediche con radiazioni ionizzanti.** Tale aspetto è ribadito anche dal Decreto del Ministro della Giustizia del 27 febbraio 2020 n. 60 (“Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3”) che, all'articolo 2 (“Ambito di competenza professionale”), prevede per gli Ingegneri Biomedici e Clinici solo la possibilità di “coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione”. Gli Ingegneri Biomedici e Clinici possono quindi “coadiuvare” il professionista sanitario che svolge attività di Specialista in Fisica Medica, ma non sono assolutamente legittimati a svolgere i compiti dello stesso o di altro professionista sanitario.

2) Lo svolgimento da parte degli Ingegneri Biomedici e Clinici di attività proprie dello Specialista in Fisica Medica configurerebbe l'espletamento di un'attività con diretto o rilevante effetto sulla salute dei pazienti da parte di un professionista degli Ordini delle professioni tecniche, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e non del Ministero della Salute. Ciò sarebbe in forte contraddizione con l'attuale ordinamento delle professioni sanitarie, definito dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, minandone alla base la sua stessa struttura e comportando un pericoloso precedente per altre attività sanitarie in cui potrebbe essere legittimato l'ingresso di professionisti non sanitari.

3) Il Decreto Interministeriale (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute) del 4 febbraio 2015 n. 68, concernente il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, non contempla la laurea in Ingegneria fra i requisiti di accesso alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica.

Pertanto, la Consulta delle professioni sociosanitarie della città metropolitana di Firenze – ritenendo elemento preminente e imprescindibile la garanzia della salute dei pazienti sottoposti, per diagnosi o cura, a esposizioni mediche con radiazioni ionizzanti – richiede fermamente, a tutti gli organismi istituzionali coinvolti, di emendare il disegno di legge S.1043 in qualunque parte dello stesso si preveda, per gli Ingegneri Biomedici e Clinici, o altro professionista non sanitario, la possibilità di accedere alle Scuole di Specializzazione in Fisica Medica e di svolgere, in qualsiasi forma, le attività proprie dello Specialista in Fisica Medica.



Auspitando un favorevole e responsabile riscontro, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e confronti costruttivi sui temi discussi.

Il Presidente della Consulta Metropolitana delle Professioni
Sanitarie

Dott. Nicola Armentano

Sottoscrivono tutti i componenti della Consulta delle Professioni Socio Sanitarie della Città Metropolitana di Firenze, anche in rappresentanza dei propri ordini professionali:

per l'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana,
f.to la Presidente dott.ssa Rosa Barone

per l'Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti Toscana Centro
f.to il Presidente del Consiglio Direttivo dott. Fabio Bracciantini

per la Federazione Nazionale degli Ordini tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
f.to il Vicepresidente del Comitato Centrale dott. Leonardo Capaccioli

per l'Ordine della Professione di Ostetrica delle province di FI, PO, AR, GR, SI, LU, PT
f.to la Presidente del Consiglio Direttivo dott.ssa Antonella Cinotti

per l'Ordine della Professioni Infermieristiche delle province di Firenze e Prato
f.to la Presidente della Commissione d'Albo Infermieri dott.ssa Laura D'Addio
f.to la Presidente della Commissione d'Albo Infermieri pediatrici dott.ssa Simona Vergna

per l'Ordine dei Medici Veterinari delle province di Firenze e Prato
f.to la vicepresidente del Consiglio Direttivo dott.ssa Cristina Franceschini

per l'Ordine dei Chimici e Fisici della Regione Toscana
f.to il vicepresidente del Consiglio Direttivo dott. Marco Giannelli

per l'Ordine degli Psicologi della Toscana
f.to la Presidente del Consiglio dott.ssa Maria Antonietta Gulino
f.to il Vicepresidente del Consiglio dott. Simone Mangini

per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze,
f.to la Segretaria del Consiglio Direttivo dott.ssa Maria Antonia Pata

per l'Ordine dei Farmacisti di Firenze e provincia
f.to il Presidente del Consiglio Direttivo dott. Isidoro Tortorici

per l'Ordine dei Biologi della Toscana e dell'Umbria
f.to la Presidente del Consiglio Direttivo dott.ssa Claudia Trippetti

Sottoscrive inoltre quale componente della Consulta:

per la Scuola delle Scienze della Salute Umana dell'Università degli Studi di Firenze
f.to la Presidente dott.ssa Betti Giusti